

QUESITI ECM

Limite ai crediti acquisibili in modalità FAD per gli infermieri

Per la maggior parte dei professionisti, la percentuale dei crediti ECM-FAD da acquisire nel triennio 2011-2013, non è stata definita dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.

Nel caso degli INFERMIERI, il numero massimo dei crediti ECM acquisibili con la tipologia di formazione a distanza con o senza tutoraggio, non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennali ottenibili da ogni singolo infermiere professionale (massimo 90 crediti formativi sui 150 crediti formativi totali richiesti nel triennio).

La certificazione dei crediti formativi erogati dal provider devono essere certificati anche dall'ordine di appartenenza?

La certificazione spetta esclusivamente all'Ordine, Collegio o Associazione professionale di appartenenza. I dati pervengono al Co.Ge.APS tramite il provider.

Obbligo del conseguimento dei crediti ECM per i professionisti sanitari

Il decreto legge del 13 agosto 2011 sancisce l'obbligatorietà per il professionista sanitario di seguire percorsi di formazione continua in materia di educazione continua in medicina (ECM). Il professionista che non adempie a tale obbligo sarà soggetto a sanzioni.

D.L. n. 138/2011

Chi è responsabile del computo dei crediti ECM e del raggiungimento delle quota prevista per ogni operatore sanitario?

Il computo dei crediti spetta all'operatore sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all'Ordine o il Collegio o all'Associazione professionale competente che utilizza i dati trasferiti dal CoGeAPS.